

R.G. n. 46-1/2026



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA
Sezione Procedure Concorsuali

Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Giudici:

Dott.ssa Antonia Mussa	Presidente
Dott.ssa Federica Lorenzatti	Giudice rel. est.
Dott.ssa Alessia Carrera	Giudice

nel procedimento unitario R.G. n. 46-1/2026, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ex art. 270 del D. Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (c.d. CCII)

- letto il ricorso della AI- TALY SOLUTION s.r.l. C.F. 13048360013, società costituita ai sensi degli artt. 25-32 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 221, convertito con modificazioni nella L. 17 dicembre 2012 n. 179, in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante, con sede in XXX (TO), Via Trieste n. 199, volto a richiedere l'apertura della liquidazione controllata della società medesima;
- ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, co. 2, CCII, stante la sede legale della società in XXXXX, ovvero in un Comune situato nel circondario del Tribunale di Ivrea;
- rilevato che la debitrice non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal CCII e la società creditrice è legittimata, pertanto, a richiedere l'apertura della liquidazione controllata della medesima;



- osservato, in particolare, che trattandosi di c.d. start up innovativa la stessa è sottratta alle procedure concorsuali diverse da quelle previste dal capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3 potendo solo essere assoggettata alle procedure di sovraindebitamento.

Infatti, l'art. 31, comma 1, del D.L. n. 179/2012, nel testo rilevante *ratione temporis*, prevede che la start-up innovativa non sia soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla disciplina del sovraindebitamento.

Tale previsione, oggi coordinata con il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, trova riscontro nell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII, che include espressamente le start-up innovative tra i soggetti cui è riferibile la nozione di sovraindebitamento, accanto al consumatore, al professionista, all'imprenditore minore, all'imprenditore agricolo e agli altri debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali. Deve, tuttavia, precisarsi che l'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese, pur costituendo presupposto necessario ai fini dell'applicazione della disciplina propria delle start-up innovative, non ha efficacia costitutiva, né impedisce al giudice di verificare in concreto la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 25 del D.L. n. 179/2012.

La Corte d'Appello di Torino (Corte d'Appello Torino del 24.02.2026 n. 373) richiamando l'orientamento della giurisprudenza di legittimità ha, infatti, ribadito che l'iscrizione nella sezione speciale e il corretto adempimento delle formalità pubblicitarie rappresentano condizioni necessarie, ma non anche sufficienti, dovendo il giudice accertare sempre l'effettivo e concreto possesso dei requisiti di legge.

Nel caso di specie, ad ogni buon conto, la società ricorrente risulta costituita in data 27 marzo 2024 ed iscritta nella sezione speciale del Registro delle Imprese quale start-up innovativa; non emergono, dagli atti, elementi idonei a far ritenere il venir meno della qualifica, né risulta decorso il termine quinquennale di cui all'art. 31, comma 4, D.L. n. 179/2012, ne consegue



che la debitrice, quale start-up innovativa sovraindebitata, non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ma può accedere alle procedure previste per il sovraindebitamento e, segnatamente, ove ne ricorrano i presupposti, alla liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. CCII.

La procedura richiesta appare, inoltre, coerente con la concreta situazione aziendale rappresentata in atti: la società non ha più dipendenti, non ha generato ricavi, non prospetta una continuità aziendale utilmente perseguibile e dispone di un attivo destinato alla liquidazione, costituito dalla liquidità presente sul conto corrente sociale, dai cespiti indicati nel registro prodotto, dal credito IVA e dall'eventuale valore realizzabile dell'applicazione progettata e ideata dalla società. Deve, pertanto, ritenersi correttamente esperita la domanda di apertura della liquidazione controllata, sussistendo i presupposti soggettivi e oggettivi di cui agli artt. 268 e 269 CCII.

- dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
- ritenuto, altresì, che nessuna questione possa sorgere in relazione al superamento della soglia di procedibilità di cui all'art. 268 co. 2 CCI, risultando debiti scaduti superiori alla soglia di euro 50.000,00.
- ritenuto, quindi, sussistente il requisito di procedibilità di cui all'art. 268, comma secondo, CCII, a mente del quale *«non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è inferiore a euro 50.000»*;
- osservato che la società istante si trova in una comprovata situazione di sovraindebitamento, tenuto conto di quanto allegato in ricorso e nella relazione dell'OCC con debiti dichiarati pari ad Euro 117.191,18 sicché il patrimonio della società istante è chiaramente insufficiente per soddisfare regolarmente le obbligazioni in precedenza assunte, tenuto conto che il patrimonio risulta unicamente costituito dalle giacenze presenti sul conto corrente sociale pari ad Euro 8.137,22, dal valore dei cespiti indicati dall'OCC (doc. 19) il cui controvalore ammonta ad Euro 2.235,95, oltre al



possibile valore di realizzo dell'applicazione "AI-730" progettata dalla società;

- Considerato, altresì, che la società istante non ha mai realizzato ricavi, avendo chiuso l'esercizio 2024 con ricavi pari a zero e presentando, alla data del 31 dicembre 2025, una perdita di esercizio pari ad euro 63.807,32; e che, alla medesima data, l'attivo patrimoniale risultava pari ad euro 48.494,69, con debiti indicati in ricorso ammontanti ad euro 106.084,87;
- ritenuto, pertanto, che la perdurante assenza di ricavi, l'assenza di prospettive immediate di generazione di flussi finanziari integrino una situazione di sovraindebitamento rilevante ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII, essendo la società non più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte con mezzi ordinari;
- verificata, quindi, la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;
- valutato che, giusto il disposto dell'art. 270, co. 2, lett. b), CCII, possa essere confermato quale liquidatore il Dott. Carlo Dalla Chiesa Poma visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII;

P.Q.M.

visto l'art. 270 CCII,

DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

di AI- TALY SOLUTION s.r.l. C.F. 13048360013, in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante dott. XXXXXXXXX, con sede in XXXXXXXXX (TO), Via XXXXXX n. 199

NOMINA

Giudice Delegato la dott.ssa Federica Lorenzatti.

NOMINA

Liquidatore il Dott. Carlo Dalla Chiesa Poma

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni novanta [90] dalla notifica della presente sentenza, per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta



elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII.

ORDINA

all'istante e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione.

AVVERTE

- che per effetto del combinato disposto di cui agli artt. 270, co. 5 e 142, CCII a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza il ricorrente-debitore è privo dell'amministrazione e della disponibilità dei beni già esistenti nel suo patrimonio, salva la facoltà del liquidatore di rinunciare alla loro acquisizione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 142 CCII;
- che per effetto del combinato disposto di cui agli artt. 270, co. 5 e 143, CCII nelle controversie relative a rapporti di diritto patrimoniale del ricorrente-debitore compresi nella liquidazione controllata sta in giudizio il liquidatore, fatta salva l'interruzione del processo ex art. 143, ultimo comma CCII;
- ai sensi degli artt. 270, co. 5, e 150 CCII, che a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente-debitore, ivi incluse le trattenute e/o cessioni volontarie a qualunque titolo insistenti sullo stipendio del debitore.

DISPONE

che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;



- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda, alla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione / rivendica / restituzione, ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3, CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.

DISPONE ALTRESÌ

che entro il 30/6 e il 31/12 di ogni anno il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura; nel rapporto il liquidatore dovrà anche indicare: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII; il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC.

AUTORIZZA

il liquidatore, per il deposito di tutte le somme di pertinenza della procedura, all'apertura di un conto corrente vincolato all'ordine del G.D. concordandone i costi con l'istituto bancario e prevedendo prelievi previa emissione di mandati del G.D.

DISPONE

che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale con oscuramento dei dati sensibili e di terzi, e che, ove il debitore



svolga attività d'impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese;
l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima
relazione semestrale.

Manda alla Cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione
al liquidatore.

Così deciso nella camera di consiglio del 15.06.2026

Il Presidente

(Dott.ssa Antonia Mussa)

Il Giudice rel. est.

(Dott.ssa Federica Lorenzatti)

